

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 DICEMBRE 1978

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel disciplinare l'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative relative alla organizzazione ed alla erogazione dei servizi di assistenza e beneficenza, prevede al quinto comma il trasferimento ai Comuni, singoli o associati, delle funzioni, del personale e dei beni delle IPAB operanti nell'ambito regionale sulla base e con le modalità della legge di riforma dell'assistenza pubblica e comunque a far tempo dal 1° gennaio 1979.

In considerazione dell'avanzato iter parlamentare del disegno di legge sulla riforma dell'assistenza pubblica (atto Camera numero 2196) e della evidente opportunità di predisporre una disciplina uniforme per la realizzazione del suddetto trasferimento, con l'articolo 1 dell'unito decreto-legge si è disposta una breve proroga del termine del 1° gennaio 1979, onde consentire *medio tempore*

l'entrata in vigore della richiamata legge di riforma.

Contestualmente è apparsa chiara la necessità e la conseguente urgenza di prorogare le norme di tutela del patrimonio delle IPAB e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, già previste nel decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito con modificazioni nella legge 21 ottobre 1978, n. 641.

L'articolo 2 del decreto-legge prevede, quindi, che per tutte le IPAB, di cui non sia stato accertato lo svolgimento in modo precipuo di attività inerenti la sfera educativo-religiosa, nonchè per la disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali, continuino ad avere vigore fino al 31 marzo 1979 i vincoli di cui agli articoli 2 e 3 del richiamato decreto-legge n. 481, come modificato in sede di conversione in legge.

L'unito decreto-legge viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, concernente proroga dei termini di cui all'articolo 25, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, per la tutela del patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali.

Decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 847, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 362 del 30 dicembre 1978.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla fissazione di un nuovo termine per il trasferimento ai Comuni singoli o associati delle funzioni, del personale e dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti nell'ambito regionale, in attesa della approvazione da parte del Parlamento del disegno di legge di riforma dell'assistenza pubblica;

Ritenuta la concorrente necessità e urgenza di impedire che nel frattempo una serie di atti possano arrecare pregiudizio al patrimonio delle suddette istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA:

Articolo 1.

Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è prorogato al 31 marzo 1979.

Articolo 2.

Il termine di cui al primo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, è prorogato al 31 marzo 1979 per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non comprese nell'elenco di cui al sesto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (nonchè per la disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali).

Articolo 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 23 dicembre 1978.

PERTINI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO